



2025/90860

31.10.2025

**Rettifica del regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/3011, 18 dicembre 2024)

1. Pagina 22, articolo 16, paragrafo 1, primo comma

*anziché:* «1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile riguardo:

- a) la decisione di accettare il trasferimento da parte dell'autorità richiesta; e
- b) il diritto della vittima a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e i termini per esercitarlo.»

*leggasi:* «1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta, senza indebito ritardo, in una lingua comprensibile alla vittima:

- a) informa la vittima della decisione di accettare il trasferimento da parte dell'autorità richiesta;
- b) fornisce alla vittima una copia della decisione motivata di accettare il trasferimento del procedimento penale; e
- c) informa la vittima del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e i termini per esercitarlo.»

2. Pagina 29, articolo 33, paragrafo 2

*anziché:* «2. In aggiunta al presente regolamento, dopo il 7 gennaio 2025 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.»

*leggasi:* «2. In aggiunta al presente regolamento, a partire dal 1° febbraio 2027 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.»

3. Pagina 46, allegato III, parte B

*anziché:* «Descrizione della condotta e dei fatti alla base del reato o dei reati per i quali si intende emettere la richiesta di trasferimento del procedimento penale e relativa qualificazione giuridica:»,

*leggasi:* «Descrizione della condotta e dei fatti alla base del reato o dei reati per cui è stata emessa la richiesta di trasferimento del procedimento penale e relativa qualificazione giuridica:».